

Mercoledì 30 maggio 2018

P8\_TA(2018)0222

**Granturco geneticamente modificato 1 507 × 59 122 × MON 810 × NK603 e granturco geneticamente modificato combinando due o tre eventi singoli 1 507, 59 122, MON 810 e NK603**

**Risoluzione del Parlamento europeo del 30 maggio 2018 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti da granturco geneticamente modificato 1 507 × 59 122 × MON 810 × NK603 e da granturco geneticamente modificato che combina due o tre dei singoli eventi 1 507, 59 122, MON 810 e NK603, e che abroga le decisioni 2009/815/CE, 2010/428/UE e 2010/432/UE a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (D056123-02 – 2018/2699(RSP))**

(2020/C 76/06)

*Il Parlamento europeo,*

- visto il progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti da granturco geneticamente modificato 1 507 × 59 122 × MON 810 × NK603 e da granturco geneticamente modificato che combina due o tre dei singoli eventi 1 507, 59 122, MON 810 e NK603, e che abroga le decisioni 2009/815/CE, 2010/428/UE e 2010/432/UE a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (D056123-02),
- visto il regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3, e l'articolo 19, paragrafo 3,
- visto il fatto che il comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, di cui all'articolo 35 del regolamento (CE) n. 1829/2003, ha votato il 23 aprile 2018 senza esprimere parere,
- visto l'articolo 11 del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione <sup>(2)</sup>,
- visto il parere adottato dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare il 14 novembre 2017 e pubblicato il 28 novembre 2017 <sup>(3)</sup>,
- vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) n. 182/2011 che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (COM(2017)0085, COD(2017)0035),

<sup>(1)</sup> GU L 268 del 18.10.2003, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

<sup>(3)</sup> <https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2017.5000>

Mercoledì 30 maggio 2018

- viste le sue precedenti risoluzioni che sollevano obiezioni all'autorizzazione di organismi geneticamente modificati <sup>(4)</sup>,
- vista la proposta di risoluzione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare,
- visto l'articolo 106, paragrafi 2 e 3, del suo regolamento,

- <sup>(4)</sup> — Risoluzione del 16 gennaio 2014 sulla proposta di decisione del Consiglio relativa all'immissione in commercio per la coltivazione, a norma della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, di un granturco (*Zea mays* L., linea 1 507) geneticamente modificato per renderlo resistente a determinati parassiti dell'ordine dei lepidotteri (GU C 482 del 23.12.2016, pag. 110).
- Risoluzione del 16 dicembre 2015 sulla decisione di esecuzione (UE) 2015/2279 della Commissione, del 4 dicembre 2015, che autorizza l'immissione sul mercato di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato NK603 × T25 (GU C 399 del 24.11.2017, pag. 71).
  - Risoluzione del 3 febbraio 2016 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da soia geneticamente modificata MON 87705 × MON 89788 (GU C 35 del 31.1.2018, pag. 19).
  - Risoluzione del 3 febbraio 2016 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da soia geneticamente modificata MON 87708 × MON 89788 (GU C 35 del 31.1.2018, pag. 17).
  - Risoluzione del 3 febbraio 2016 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da soia geneticamente modificata FG72 (MST-FGØ72-2) (GU C 35 del 31.1.2018, pag. 15).
  - Risoluzione dell'8 giugno 2016 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti da granturco geneticamente modificato Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21 e da granturchi geneticamente modificati che combinano due o tre di tali eventi (GU C 86 del 6.3.2018, pag. 108).
  - Risoluzione dell'8 giugno 2016 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione per quanto concerne l'immissione in commercio di un garofano geneticamente modificato (*Dianthus caryophyllus* L., linea shd-27531-4) (GU C 86 del 6.3.2018, pag. 111).
  - Risoluzione del 6 ottobre 2016 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che rinnova l'autorizzazione per l'immissione in commercio per la coltivazione di sementi di granturco geneticamente modificato MON 810 (Testi approvati, P8\_TA(2016)0388).
  - Risoluzione del 6 ottobre 2016 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti a base di granturco geneticamente modificato MON 810 (Testi approvati, P8\_TA(2016)0389).
  - Risoluzione del 6 ottobre 2016 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione relativa all'immissione in commercio per la coltivazione di sementi di granturco Bt11 geneticamente modificato (Testi approvati, P8\_TA(2016)0386).
  - Risoluzione del 6 ottobre 2016 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione relativa all'immissione in commercio per la coltivazione di sementi di granturco 1 507 geneticamente modificato (Testi approvati, P8\_TA(2016)0387).
  - Risoluzione del 6 ottobre 2016 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da cotone geneticamente modificato 281-24-236 × 3006-210-23 × MON 88913 (Testi approvati, P8\_TA(2016)0390).
  - Risoluzione del 5 aprile 2017 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti da granturco geneticamente modificato Bt11 × 59 122 × MIR604 × 1 507 × GA21 e da granturchi geneticamente modificati che combinano due, tre o quattro degli eventi Bt11, 59 122, MIR604, 1 507 and GA21, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (Testi approvati, P8\_TA(2017)0123).
  - Risoluzione del 17 maggio 2017 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato DAS-40278-9 a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (Testi approvati, P8\_TA(2017)0215).
  - Risoluzione del 17 maggio 2017 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da cotone geneticamente modificato GHB119 (BCS-GHØ5-8) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testi approvati, P8\_TA(2017)0214).
  - Risoluzione del 13 settembre 2017 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da soia geneticamente modificata DAS-68416-4, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (Testi approvati, P8\_TA(2017)0341).
  - Risoluzione del 4 ottobre 2017 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da soia geneticamente modificata FG72 × A5547-127, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (Testi approvati, P8\_TA(2017)0377).
  - Risoluzione del 4 ottobre 2017 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da soia geneticamente modificata DAS-44406-6, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (Testi approvati, P8\_TA(2017)0378).
  - Risoluzione del 24 ottobre 2017 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che rinnova l'autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da granturco 1 507 geneticamente modificato (DAS-Ø15Ø7-1) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (Testi approvati, P8\_TA(2017)0396).
  - Risoluzione del 24 ottobre 2017 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da soia geneticamente modificata 305 423 × 40-3-2 (DP-3Ø5423-1 × MON-Ø4Ø32-6), a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (Testi approvati, P8\_TA(2017)0397).
  - Risoluzione del 24 ottobre 2017 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da colza geneticamente modificata MON 88302 × Ms8 × Rf3 (MON-883Ø2-9 × ACSBNØØ5-8 × ACS-BNØØ3-6), MON 88302 × Ms8 (MON-883Ø2-9 × ACSBNØØ5-8) e MON 88302 × Rf3 (MON-883Ø2-9 × ACS-BNØØ3-6), a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (Testi approvati, P8\_TA(2017)0398).
  - Risoluzione del 1° marzo 2018 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che rinnova l'autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato 59 122 (DAS-59 122-7) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (Testi approvati, P8\_TA(2018)0051).
  - Risoluzione del 1° marzo 2018 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti da granturco geneticamente modificato MON 87427 × MON 89034 × NK603 (MON-87427-7 × MON-89Ø34-3 × MON-ØØ6Ø3-6) e da granturchi geneticamente modificati che combinano due degli eventi MON 87427, MON 89034 e NK603, e che abroga la decisione 2010/420/UE (Testi approvati, P8\_TA(2018)0052).
  - Risoluzione del 3 maggio 2018 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che rinnova l'autorizzazione all'immissione in commercio di alimenti e mangimi ottenuti a partire da barbabietola da zucchero geneticamente modificata H7-1 (KM-ØØØH71-4) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (Testi approvati, P8\_TA(2018)0197).

**Mercoledì 30 maggio 2018**

- A. considerando che il 3 febbraio 2011 la Pioneer Overseas Corporation, per conto della Pioneer Hi-Bred International, Inc., Stati Uniti d'America, ha presentato all'autorità nazionale competente dei Paesi Bassi, in conformità degli articoli 5 e 17 del regolamento (CE) n. 1829/2003, una domanda di immissione in commercio di alimenti, ingredienti alimentari e mangimi contenenti, costituiti od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato 1 507 × 59 122 × MON 810 × NK603 (nel prosieguo "la domanda"); che la domanda riguardava altresì l'immissione in commercio di prodotti contenenti o costituiti da granturco geneticamente modificato 1 507 × 59 122 × MON 810 × NK603 (di seguito "granturco geneticamente modificato") per usi diversi da alimenti o mangimi, ad eccezione della coltivazione;
- B. considerando che la domanda riguardava dieci sottocombinazioni dei singoli eventi di trasformazione che costituiscono il granturco geneticamente modificato, cinque delle quali sono già state autorizzate; che otto di queste sottocombinazioni sono disciplinate dal progetto di decisione di esecuzione della Commissione; che le sottocombinazioni 1 507 × NK603 e NK603 × MON 810 sono già state autorizzate in diverse decisioni della Commissione;
- C. considerando che il 14 novembre 2017 l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha espresso parere favorevole in conformità degli articoli 6 e 18 del regolamento (CE) n. 1829/2003, e che tale parere è stato pubblicato il 28 novembre 2017 <sup>(5)</sup>;
- D. considerando che il granturco geneticamente modificato deriva dall'incrocio di quattro eventi del granturco geneticamente modificato: 1 507 produce la proteina insetticida Cr1F ed è resistente all'erbicida glufosinato; 59 122 produce le proteine insetticide Cry34Ab1 e Cry35Ab1 ed è altresì resistente all'erbicida glufosinato; MON810 produce la proteina insetticida Cr1Ab; NK603 produce due enzimi che conferiscono la resistenza all'erbicida glifosato;
- E. considerando che l'applicazione degli erbicidi complementari, il glifosato e il glufosinato nel caso specifico, rientra tra le normali pratiche agricole della coltivazione di piante resistenti agli erbicidi e che è pertanto lecito attendersi che nel raccolto saranno presenti residui di irrorazione, che sono costituenti inevitabili; che è stato dimostrato che le colture geneticamente modificate resistenti agli erbicidi determinano un maggiore ricorso agli erbicidi complementari rispetto alle loro alternative convenzionali;
- F. considerando che, di conseguenza, è prevedibile che il granturco geneticamente modificato sarà esposto a dosi maggiori e ripetute di glifosato e glufosinato, le quali non solo porteranno a una maggiore quantità di residui nel raccolto, ma possono anche influenzare la composizione della pianta di granturco geneticamente modificato e le sue caratteristiche agronomiche;
- G. considerando che, secondo le conclusioni di uno studio indipendente, la valutazione dei rischi dell'EFSA non dovrebbe essere accettata dal momento che, tra le altre cose, l'EFSA non ha richiesto dati empirici circa la tossicità e l'impatto sul sistema immunitario, gli effetti combinatori e le conseguenze della irrorazione di dosaggi più elevati di erbicidi complementari sono stati ignorati, la valutazione del rischio ambientale è inaccettabile e si basa su ipotesi errate e non è stato previsto alcun sistema per effettuare un monitoraggio specifico delle fuoriuscite e dei potenziali effetti sulla salute <sup>(6)</sup>;
- H. considerando che il richiedente non ha fornito dati sperimentali relativi a una sottocombinazione dell'evento combinato attualmente non autorizzata (59 122 × MON810 × NK603); che l'autorizzazione di un evento combinato non dovrebbe essere presa in considerazione senza un'approfondita valutazione dei dati sperimentali per ciascuna sottocombinazione;
- I. considerando che il glufosinato è classificato come tossico per la riproduzione e rientra quindi fra i criteri di esclusione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(7)</sup>; che l'approvazione dell'uso del glufosinato nell'Unione giunge a scadenza il 31 luglio 2018 <sup>(8)</sup>;

<sup>(5)</sup> <https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2017.5000>

<sup>(6)</sup> <https://www.testbiotech.org/node/2130>

<sup>(7)</sup> GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

<sup>(8)</sup> Punto 7 dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2015/404 della Commissione (GU L 67 del 12.3.2015, pag. 6).

Mercoledì 30 maggio 2018

- J. considerando che le questioni legate alla cancerogenicità del glifosato rimangono aperte; che nel novembre 2015 l'EFSA ha concluso che è improbabile che il glifosato sia cancerogeno e che nel marzo 2017 l'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) ha concluso che nulla ne giustificava la classificazione; che, al contrario, nel 2015 l'Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro dell'Organizzazione mondiale della sanità ha classificato il glifosato come "probabilmente cancerogeno per l'uomo";
- K. considerando che in generale, secondo il gruppo di esperti dell'EFSA sui pesticidi, è impossibile trarre conclusioni quanto alla sicurezza dei residui dell'irrorazione di colture geneticamente modificate con formulazioni di glifosato<sup>(9)</sup>; che gli additivi e le loro miscele utilizzati nelle formulazioni commerciali per l'irrorazione con glifosato possono evidenziare una tossicità maggiore di quella del semplice principio attivo<sup>(10)</sup>;
- L. considerando che l'Unione ha già ritirato dal mercato un additivo del glifosato chiamato ammina di sego polietossilata a causa di timori sulla tossicità; che, tuttavia, additivi e miscele problematici possono ancora essere autorizzati nei paesi in cui è coltivato il granturco geneticamente modificato (Canada e Giappone);
- M. considerando che le informazioni sui livelli di residui di erbicidi e dei loro metaboliti sono essenziali per una valutazione approfondita dei rischi che comportano le piante geneticamente modificate resistenti agli erbicidi; che si ritiene che i residui di irrorazione degli erbicidi esulino dalle competenze del gruppo di esperti scientifici dell'EFSA sugli OGM; che le conseguenze dell'irrorazione degli erbicidi sul granturco geneticamente modificato, così come gli effetti cumulativi dell'irrorazione sia di glifosato che di glufosinato, non sono stati valutati;
- N. considerando che gli Stati membri non sono obbligati a misurare i residui di glifosato o glufosinato nelle importazioni di granturco al fine di garantire il rispetto dei livelli massimi di residui nell'ambito del programma coordinato di controllo pluriennale per il 2018, il 2019 e il 2020, a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2017/660 della Commissione<sup>(11)</sup>, e che allo stesso modo non sono soggetti a un siffatto obbligo per gli anni 2019, 2020 e 2021<sup>(12)</sup>; che pertanto non è noto se i residui di glifosato o glufosinato sulle importazioni del granturco geneticamente modificato in questione rispettano i limiti massimi di residui fissati dall'UE;
- O. considerando che l'evento combinato produce quattro tossine insetticide (Cry1F e Cry1Ab, attive contro i lepidotteri, e Cry34Ab1 e Cry35Ab1, attive contro i coleotteri); che, secondo uno studio scientifico del 2017 concernente i possibili impatti sulla salute delle tossine Bt e dei residui dell'irrorazione degli erbicidi complementari, occorre prestare particolare attenzione ai residui di erbicidi e alla loro interazione con le tossine Bt<sup>(13)</sup>; che l'EFSA non ha esaminato tali questioni;
- P. considerando che l'EFSA ha concluso che tutti gli utilizzi rappresentativi del glifosato per le colture convenzionali (ovvero colture non geneticamente modificate), tranne uno, costituiscono un "rischio per i vertebrati terrestri selvatici non bersaglio", individuando altresì un elevato rischio a lungo termine per i mammiferi relativamente ad alcuni dei principali impieghi del glifosato sulle colture convenzionali<sup>(14)</sup>; che l'ECHA ha classificato il glifosato come tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata; che gli impatti negativi dell'utilizzo del glifosato sulla biodiversità e l'ambiente sono ampiamente documentati; che, ad esempio, uno studio statunitense del 2017 rileva una correlazione negativa tra l'uso del glifosato e l'abbondanza di farfalle monarca adulte, in particolare nelle zone caratterizzate da una concentrazione delle attività agricole<sup>(15)</sup>;
- Q. considerando che l'autorizzazione all'immissione in commercio del granturco geneticamente modificato alimenterà la domanda per la sua coltivazione nei paesi terzi; che, come precedentemente indicato, sulle piante geneticamente modificate resistenti agli erbicidi sono utilizzate dosi più elevate e ripetute di erbicida (rispetto alle piante non geneticamente modificate), in quanto sono state deliberatamente concepite per tale scopo;

<sup>(9)</sup> Conclusioni EFSA sulla revisione inter pares della valutazione del rischio della sostanza attiva glifosato come antiparassitario. EFSA Journal 2015, 13 (11):4302, <http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2015.4302/epdf>

<sup>(10)</sup> <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3955666>

<sup>(11)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2017/660 della Commissione, del 6 aprile 2017, relativo a un programma coordinato di controllo pluriennale dell'Unione per il 2018, il 2019 e il 2020, destinato a garantire il rispetto dei livelli massimi di residui di antiparassitari e a valutare l'esposizione dei consumatori ai residui di antiparassitari nei e sui prodotti alimentari di origine vegetale e animale (GUL 94 del 7.4.2017, pag. 12).

<sup>(12)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2018/555 della Commissione, del 9 aprile 2018, relativo a un programma coordinato di controllo pluriennale dell'Unione per il 2019, il 2020 e il 2021, destinato a garantire il rispetto dei livelli massimi di residui di antiparassitari e a valutare l'esposizione dei consumatori ai residui di antiparassitari nei e sui prodotti alimentari di origine vegetale e animale (GUL 92 del 10.4.2018, pag. 6).

<sup>(13)</sup> <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5236067/>

<sup>(14)</sup> <https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2015.4302>

<sup>(15)</sup> <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/ecog.02719>

**Mercoledì 30 maggio 2018**

- R. considerando che l'Unione è parte della Convenzione delle Nazioni Unite sulla diversità biologica, in base alla quale le parti hanno la responsabilità di garantire che le attività svolte nelle loro giurisdizioni non danneggino l'ambiente di altri Stati <sup>(16)</sup>; che la decisione di autorizzare o meno il granturco geneticamente modificato rientra nella giurisdizione dell'Unione;
- S. considerando che lo sviluppo di colture geneticamente modificate resistenti a diversi erbicidi selettivi è dovuto principalmente alla rapida evoluzione della resistenza delle piante infestanti al glifosato in paesi che hanno fatto massiccio ricorso a colture geneticamente modificate; che nel 2015 esistevano a livello globale almeno 29 specie di piante infestanti resistenti al glifosato <sup>(17)</sup>;
- T. considerando che, a seguito del voto del 23 aprile 2018, il comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali di cui all'articolo 35 del regolamento (CE) n. 1829/2003 non ha espresso parere;
- U. considerando che in numerose occasioni la Commissione ha deplorato il fatto che, dall'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1829/2003, ha dovuto adottare le decisioni di autorizzazione senza il sostegno del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e che il rinvio del fascicolo alla Commissione per la decisione finale, decisamente un'eccezione per la procedura nel suo insieme, è diventato la norma per quanto attiene alle decisioni in tema di autorizzazioni di alimenti e mangimi geneticamente modificati; che tale prassi è stata deplorata anche dal Presidente Juncker in quanto non democratica <sup>(18)</sup>;
- V. considerando che il 28 ottobre 2015 il Parlamento ha respinto in prima lettura <sup>(19)</sup> la proposta legislativa del 22 aprile 2015 che modifica il regolamento (CE) n. 1829/2003, invitando la Commissione a ritirarla e a presentarne una nuova;
- W. considerando che, come indicato al considerando 14 del regolamento (UE) n. 182/2011, la Commissione dovrebbe, nella misura del possibile, agire in modo da evitare di contrastare qualsiasi posizione predominante che possa emergere nel comitato di appello avverso l'adeguatezza di un atto di esecuzione, specialmente se l'atto riguarda questioni sensibili quali la salute dei consumatori, la sicurezza alimentare e l'ambiente;
- X. considerando che il regolamento (CE) n. 1829/2003 stabilisce che alimenti o mangimi geneticamente modificati non devono avere effetti nocivi sulla salute umana, la salute degli animali o l'ambiente e che la Commissione deve tenere conto di ogni disposizione pertinente del diritto dell'Unione e di altri fattori legittimi pertinenti alla questione in esame al momento di elaborare la decisione che rinnova l'autorizzazione;
1. ritiene che il progetto di decisione di esecuzione della Commissione ecceda le competenze di esecuzione previste dal regolamento (CE) n. 1829/2003;
  2. reputa che il progetto di decisione di esecuzione della Commissione non sia coerente con il diritto dell'Unione, in quanto non è compatibile con l'obiettivo del regolamento (CE) n. 1829/2003, che consiste, in conformità dei principi generali sanciti dal regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(20)</sup>, nel fornire la base per garantire un elevato livello di tutela della vita e della salute umana, della salute e del benessere degli animali, dell'ambiente e degli interessi dei consumatori in relazione agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati, garantendo nel contempo l'efficace funzionamento del mercato interno;
  3. chiede alla Commissione di ritirare il progetto di decisione di esecuzione;
  4. invita la Commissione a sospendere qualsiasi decisione di esecuzione riguardo alle domande di autorizzazione di organismi geneticamente modificati fintantoché la procedura di autorizzazione non sarà stata rivista in modo da ovviare alle carenze dell'attuale procedura, rivelatasi inadeguata;
  5. invita, in particolare, la Commissione a tenere fede ai suoi impegni assunti nell'ambito della Convenzione delle Nazioni Unite sulla diversità biologica sospendendo tutte le importazioni di piante geneticamente modificate resistenti al glifosato;

<sup>(16)</sup> Articolo 3, <https://www.cbd.int/convention/articles/default.shtml?a=cbd-03>

<sup>(17)</sup> <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5606642/>

<sup>(18)</sup> Si veda ad esempio il discorso di apertura della sessione plenaria del Parlamento europeo, incluso negli orientamenti politici per la prossima Commissione europea (Strasburgo, 15 luglio 2014), o il discorso sullo stato dell'Unione 2016 (Strasburgo, 14 settembre 2016).

<sup>(19)</sup> GU C 355 del 20.10.2017, pag. 165.

<sup>(20)</sup> GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1.

**Mercoledì 30 maggio 2018**

6. invita, in particolare, la Commissione a non autorizzare l'importazione di alcuna pianta geneticamente modificata destinata all'alimentazione umana o animale che sia stata resa resistente a un erbicida il cui utilizzo non è autorizzato nell'Unione (in questo caso il glufosinato, la cui autorizzazione scade il 31 luglio 2018);
  7. invita la Commissione a non autorizzare alcuna pianta geneticamente modificata resistente agli erbicidi senza una valutazione completa dei residui di irrorazione degli erbicidi complementari e dei loro formulati commerciali applicati nei paesi di coltivazione;
  8. invita la Commissione a integrare pienamente la valutazione del rischio dell'impiego di erbicidi complementari e dei loro residui in quella delle piante geneticamente modificate resistenti agli erbicidi, a prescindere dal fatto che la pianta geneticamente modificata interessata sia destinata alla coltivazione o all'importazione nell'UE per alimenti e mangimi;
  9. ribadisce il proprio impegno a portare avanti i lavori relativi alla proposta della Commissione recante modifica del regolamento (UE) n. 182/2011 al fine di garantire altresì che, qualora il comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali non emetta alcun parere in merito alle autorizzazioni degli OGM, sia a fini di coltivazione che per la produzione di alimenti e mangimi, la Commissione ritiri la proposta; invita il Consiglio a portare avanti con urgenza i suoi lavori relativi alla stessa proposta della Commissione;
  10. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.
-